

Numero
1419

sl

0

Bellinzona
26 marzo 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax+41 91 814 44 35
e-mailcan@ti.ch
webwww.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consiglio Nazionale
Commissione degli affari giuridici
3003 Berna

info.strafrecht@bj.admin.ch (Word e PDF)

Procedura di consultazione sull'Iniziativa parlamentare Flach n.20.504 "La tortura deve figurare come reato a se stante nel diritto penale svizzero"

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, concernente l'introduzione nel Codice penale e nel Codice penale militare del reato a sé stante di tortura (nuovi art. 124a CP e art. 121a CPM, nelle due varianti proposte). Le modifiche proposte, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati da noi esaminati in collaborazione con i servizi interessati, in particolare le autorità penali.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, nel termine impartitoci formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali sull'Iniziativa parlamentare

Ribadita preliminarmente l'assoluta incompatibilità della tortura con i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero e con la tutela internazionale dei diritti umani, e quindi la necessità di agire con determinazione contro la stessa, il Consiglio di Stato non condivide la proposta di introdurre un reato specifico contro la tortura nell'ordinamento penale svizzero per i seguenti motivi:

- Secondo la relazione esplicativa (pag. 2), il disegno di legge sulla tortura mira a *"rafforzare la legislazione e a dare l'esempio contro tali crimini"*. Il compito del diritto penale è quello di tutelare interessi legali che sono di particolare importanza per la pacifica convivenza sociale, non di inviare un segnale politico; l'uso improprio del diritto penale come strumento politico, anzi, ne danneggia la credibilità.
- Il reato proposto con l'avamprogetto è formulato in modo troppo vago. È da temere che i tribunali debbano assumere la funzione del legislatore, soprattutto perché non è prevedibile in quale direzione si svilupperà la giurisprudenza. Un esempio della mancanza di coerenza dell'avamprogetto è che, secondo il testo di entrambe le varianti, solo le lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale sarebbero considerate tortura. Ciò significherebbe che la tortura che non provoca un danno

grave non sarebbe tortura. Ora, questo non può essere lo scopo di una norma che vieta la tortura.

- Con la modifica richiesta, la Svizzera sembra rispondere in particolare alle pressioni di diverse ONG, che da tempo chiedono l'introduzione di un reato di tortura. Tuttavia, riteniamo che l'attuale sistema giuridico svizzero e i reati che puniscono la tortura soddisfino già pienamente i requisiti della Convenzione delle Nazioni Unite (UNCAT). Il diritto penale svizzero prevede sanzioni efficaci per diversi reati, come le lesioni personali (art. 122 e segg. CP), la coazione (art. 181 CP), il sequestro di persona e il rapimento (art. 183 e segg. CP) o l'abuso di autorità (art. 312 CP), che consentono di perseguire e punire adeguatamente i comportamenti condannati. Non c'è quindi, a nostro avviso, necessità di legiferare per colmare lacune legali. Anzi, un nuovo reato separato comporterebbe il rischio di ridondanze con conseguenti problemi di concorso fra le norme, a danno della certezza giuridica.
- Infine, la scrivente Autorità condivide l'opinione del Ministero pubblico del Canton Ticino nonché della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia secondo le quali le pene proposte nel disegno di legge (pene detentive da due a dieci anni o da uno a dieci anni) si discostano da quanto altrimenti consueto nel panorama del diritto penale svizzero e contrastano con i reati di tortura nel contesto dei crimini contro l'umanità ai sensi dell'art. 264a lett. f CP e delle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra ai sensi dell'art. 246c lett. c CP, che prevedono una pena detentiva non inferiore a cinque anni. In casi particolarmente gravi, per entrambi i reati può essere comminato anche l'ergastolo.

2. Conclusione

Per tutte queste ragioni, il Consiglio di Stato è contrario alla creazione di un reato separato di tortura nel diritto penale svizzero tramite l'introduzione dei nuovi art. 124a CP e art. 121a CPM, sia nella Variante 1 sia nella Variante 2.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet